



Comune di Travacò Siccomario

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA RIFIUTI PUNTUALE (TARIP)

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n°.....del.....

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART.1 - Oggetto	3
ART.2 - Definizioni	3
ART.3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti	7
ART.4 - Soggetto attivo.....	7
ART.5 - Presupposto e ambito di applicazione	7
ART.6 - Classificazione dei locali e delle aree.....	10
CAPO 2 – PRESUPPOSTI	12
ART.7 - Soggetti passivi	12
ART.8 - Obbligazione tributaria	13
ART.9 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche.....	14
CAPO 3 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARI	15
ART.10 - Criteri per la determinazione delle tariffe della TARI e del piano finanziario	15
ART.11 - Tariffa per le utenze domestiche.....	17
ART.12 - Tariffa per le utenze non domestiche	18
ART.13 - Tributo provinciale.....	20
ART.14 - Tributo giornaliero	20
CAPO 4 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	21
ART.15 - Fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n 152/2006.....	21
ART.16 - Avvio autonomo a riciclo dei rifiuti urbani e riduzione della tariffa, ai sensi dell'art 1 comma 649 della Legge 147/2013.....	22
ART.17 - Obblighi di rendicontazione annuale dei rifiuti urbani smaltiti in proprio dalle utenze non domestiche fuoriuscite dal servizio e/o avviati a riciclo.....	22
CAPO 5 - RIDUZIONI.....	23
ART.18 - Riduzioni.....	23
ART.19 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni.....	26
CAPO 6 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	28
ART.20 - Dichiarazione.....	28
ART.21 - Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati	30
ART.22 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento	31
ART.23 - Rateizzazione degli avvisi bonari	32
ART.24 - Rimborsi e compensazione	33
ART.25 - Attività di controllo e sanzioni.....	33

ART.26 - Riscossione coattiva	35
ART.27 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento.....	35
CAPO 7 - NORME TRANSITORIE E FINALI	36
ART.28 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia.....	36
ART.29 - Disposizioni finali	36
ALLEGATI.....	37

ART.1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*), sulla base dello schema tipo di regolamento predisposto da ANCI, disciplina la Tassa sui rifiuti avente natura tributaria (di seguito TARI o Tassa) e la sua applicazione, in conformità alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La TARI assicura la copertura integrale dei costi di esercizio e investimento relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui trattamento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e dei costi operativi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche avviati autonomamente a recupero di cui all'art.15. Per la definizione delle componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria si fa riferimento al Metodo Tariffario Rifiuti vigente previsto dall'Autorità per la Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) di cui al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*).
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART.2 - Definizioni

1. Con l'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020 – il quale ha in parte modificato il D.lgs. n.152/2006 “Testo Unico Ambientale” - è stata introdotta una nuova classificazione dei rifiuti, stando alla quale gli stessi sono classificati secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
Ciò premesso di seguito si riportano, ai fini del presente Regolamento, alcune tra le definizioni riportate nell'art.183 del Testo Unico Ambientale. Per ulteriori specificazioni, si rimanda alla normativa in esame.
 - a) **«rifiuto»**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) **«rifiuti urbani»**: ai sensi dell'art. 183, lett. b-ter, del d.lgs. n. 152/2006:
 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinqüies* del d.lgs. n. 152/2006;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;

I rifiuti urbani non includono, ai sensi della lett. b-sexies dell'art. 183 del d.lgs. n. 152/2006, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione fermo restando quanto previsto al punto 2 della presente definizione.

c) **«rifiuti speciali»:** ai sensi dell'art. 184, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 sono:

1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. n. 152/2006;
3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
4. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
5. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
6. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
9. i veicoli fuori uso.

d) **«produttore di rifiuti»:** ai sensi dell'art. 183, lett. f), del d.lgs. n.152/2006, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

e) **«detentore»:** ai sensi dell'art. 183, lett. h), del d.lgs. n. 152/2006, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

- f) «**conferimento**»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- g) «**gestione dei rifiuti**»: ai sensi dell'art. 183, lett. n), del d.lgs. n. 152/2006, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- h) «**trattamento**»: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- i) «**ARERA**»: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- j) «**Carta della qualità**»: documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- k) «**Gestore**»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l) «**prevenzione**»: ai sensi dell'art. 183, lett. m) del d.lgs. n. 152/2006, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 1. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 2. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 3. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- m) «**riutilizzo**»: ai sensi dell'art. 183, lett. r) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- n) «**centro del riuso**»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- o) «**preparazione per il riutilizzo**»: ai sensi dell'art. 183, lett. q) del d.lgs. n. 152/2006, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- p) «**raccolta**»: ai sensi dell'art. 183, lett. o) del d.lgs. n. 152/2006, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lett. mm) dell'art. 183 ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- q) «**centro di raccolta**»: ai sensi dell'art. 183, lett. mm) del d.lgs. n. 152/2006 un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- r) «**dotazione per la raccolta**»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani consegnati all'utente;